

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1286-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PASTORE)

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 12 della Costituzione, concernente il riconoscimento
della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica

*approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 26 marzo 2002, in
un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale*

**d'iniziativa dei deputati NAPOLI Angela (750); LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI,
AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI,
BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO,
BUTTI, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI,
COLA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO
DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ,
GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GHIGLIA, GIORGETTI
Alberto, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA,
LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO,
MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, MANCUSO Gianni, MARTINI Luigi,
MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, NAPOLI
Angela, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, PEPE Antonio, PEZZELLA,
PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA,
SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI
MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA (1396); BOATO, BRESSA e AMICI (2289)**

(V. Stampati Camera nn. 750, 1396, 2289)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 marzo 2002

ONOREVOLI SENATORI. - In un momento politico denso di problemi e interventi legislativi, le Camere hanno ritenuto di dare spazio al presente disegno di legge costituzionale in ragione di una rinnovata attenzione per lo spirito e l'identità nazionale. Segni evidenti di tale generale attenzione sono gli interventi legislativi che consentiranno ai cittadini residenti all'estero di esprimere il voto per il Parlamento nazionale e il raccordo fra la Conferenza Stato-regioni e il Consiglio generale degli italiani all'estero. La sensibilità nazionale è alimentata, fra l'altro, dall'unificazione europea, che spinge verso una nuova identità, e dal processo federalista, che assume come centrali le culture e le tradizioni locali.

Appare quasi naturale, allora, affrontare in Costituzione il tema della lingua nazionale: la dichiarazione non assume valore nostalgico, ma rende esplicito, in un contesto nuovo rispetto a quello del 1948, un principio che i Costituenti ritennero del tutto implicito.

Nella Costituzione, infatti, non si parla di lingua nazionale. L'articolo 6, che dispone la tutela delle minoranze linguistiche, è connesso piuttosto al contesto generale in cui si trovava il Paese, con comunità appartenenti a popoli confinanti, per cultura, lingua e tradizioni, ma geograficamente comprese nel territorio italiano. Quella disposizione costituzionale e la sua attuazione con la legge n. 482 del 1999, in materia di tutele delle minoranze linguistiche storiche, nonché attraverso gli statuti regionali speciali e l'istituzione delle province autonome di Trento e di Bol-

zano, hanno consentito all'Italia di porsi all'avanguardia fra i Paesi che devono confrontarsi con la presenza di minoranze e che ricercano la serena convivenza fra le diverse componenti del tessuto nazionale.

La collocazione della nuova disposizione tra i principi fondamentali della Costituzione, insieme al tricolore quale bandiera della Repubblica, al di là dei pur ragionevoli dubbi emersi nel corso dell'esame in Commissione, valorizza l'importanza dell'identità nazionale, senza alcun effetto di discriminazione.

Il testo proposto dalla Commissione, che conferma quello approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, comprende un comma, aggiunto nell'esame in Assemblea alla Camera, che introduce la valorizzazione degli idiomi locali; una formulazione che può apparire ambigua, ma deve essere letta come individuazione delle diverse forme della lingua nazionale. Infatti, la formula «valorizzazione degli idiomi locali», nonostante le perplessità manifestate nel corso del dibattito, ad una più approfondita analisi lessicale risulta equilibrata, perché consente di individuare esperienze linguistiche locali che, pur non assurgendo al livello di lingue, sono meritevoli di riconoscimento da parte della Repubblica. Si potranno adeguatamente valorizzare, in tal modo, anche realtà artistiche e culturali locali.

In conclusione, la proposta della Commissione sostiene, anche attraverso queste ragioni, la integrazione costituzionale all'articolo 12.

PASTORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 12 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica.

La Repubblica valorizza gli idiomi locali».

